


**L'ALLEGATO TROVASI DEPOSITATO
PRESSO L'UFFICIO SEGRETERIA**

N. **60** reg.

N. **4292** prot.



COMUNE DI ZANE'

PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL
TRIENNIO 2012-2014.**

Il giorno **ventotto MARZO 2012**

Nella solita sala delle adunanze, dietro invito del Sindaco, si è convocata la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

		presenti	assenti
SINDACO	BUSIN Alberto	(X)	()
ASSESSORI	BERTI Roberto	(X)	()
	DE MURI Giuliana	(X)	()
	FIORIN Enrico	(X)	()
	BRAZZALE Flavio Palmino	(X)	()
	BUSATO Giovanni	(X)	()
	POZZER Giuseppe	(X)	()
SEGRETARIO	CECCHETTO dr.ssa Maria Teresa	(X)	()

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, invita la Giunta a deliberare sull'oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

PREMESSO che:

- l'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 stabilisce che *"Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482."*;
- l'articolo 91 del Testo Unico stabilisce che *"Gli organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale."*;
- l'articolo 33 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165, come sostituito dall'articolo 16 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 stabilisce che *"Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere."*;
- l'articolo 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165, stabilisce l'obbligo di rideterminare almeno ogni tre anni la dotazione organica del personale;

RILEVATO che l'attuale dotazione organica evidenzia n. 33 posti, di cui 4 vacanti e 29 dipendenti in servizio nelle varie Aree funzionali e che non sono presenti posizioni dotazionali in soprannumero;

PRESO atto che, non risultano, in relazione alle esigenze funzionali, eccedenze di personale nelle varie categorie e profili che rendano necessaria l'attivazione di procedure di mobilità o di collocamento in disponibilità di personale ai sensi del sopra richiamato art. 33 del D.Lgs. 165/2001;

RITENUTA inoltre l'insussistenza di eccedenze di personale valutate alla luce della situazione finanziaria dell'Ente, tenuto conto:

- delle disposizioni normative in prosieguo analizzate e delle correlate considerazioni svolte;
- che l'Amministrazione non ha programmato processi di esternalizzazione di servizi/funzioni e/o forme differenti (rispetto alle attuali) di gestione ed erogazione dei medesimi; ne consegue che le risorse umane attualmente impiegate risultano indispensabili per assicurare il mantenimento degli standard attuali e che i processi di riorganizzazione ed ottimizzazione già attuati hanno definito percorsi e sistemi improntati alla massima economicità;

RICHIAMATI:

- l'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel testo vigente;
- l'articolo 76 del D.L. 25 giugno 2008, n° 112, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n° 133, in materia di spese di personale per gli enti locali;
- il Decreto Legge 31 maggio 2010, n° 78, con particolare riferimento alle norme in materia di personale contenute negli articoli 6, 9 e 14;
- la legge 12 marzo 1999, n° 68;

DATO atto che l'Amministrazione non incorre nel divieto di assunzione di personale in quanto:

- ha rideterminato la dotazione organica del personale e ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale;
- ha rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2011, come risulta dall'attestazione del Dirigente/Responsabile del servizio finanziario, agli atti comunali al n. 3713 di protocollo del 23 marzo 2012, e gli schemi preliminari del bilancio di previsione 2012 sono improntati al medesimo risultato ;
- ha un rapporto tra spese di personale e spese correnti per l'anno 2011, sulla base dei dati di pre-consuntivo, pari al 32.28 %, calcolato ai sensi dell'art. 76, comma 7, del D.L. 112/2008, come risulta agli atti comunali;
- la spesa di personale, calcolata ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dell'anno 2011 è stata di € 1.104.193,34 ed è inferiore alla spesa dell'anno 2010, come risulta agli atti comunali;
- ha approvato il Piano della Performance, previsto dall'art. 10 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;

RICORDATO in particolare che, l'articolo 76, comma 7, del D.L. 25 giugno 2008, n° 112, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n° 133, stabilisce che gli enti soggetti al patto di stabilità interno *“possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente”*;

PRESO atto che nell'anno 2011 non si sono avute cessazioni di personale a tempo indeterminato e che conseguentemente non è possibile procedere ad assunzioni;

RICORDATO che da tale ultima limitazione sono escluse:

- l'acquisizione di personale tramite l'istituto della mobilità volontaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 47, della legge 30 dicembre 2004, n° 311, della quale è stata confermata la vigenza e l'applicabilità anche dalla Corte dei conti, purché il passaggio di personale avvenga tra enti entrambi sottoposti a vincoli di assunzioni e di spesa;

RICHIAMATI, inoltre:

- l'articolo 30, comma 2-sexies, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che dispone: *“Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all'articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto.”*;
- l'articolo 7, comma 2, del CCNL 14.09.2000 che, in materia di lavoro a tempo determinato, stabilisce che: *“gli enti individuano, previa concertazione ai sensi dell' art. 8 del CCNL dell'1.4.1999, i fabbisogni di personale da assumere ai sensi del presente articolo”*;
- l'articolo 15, comma 5, del CCNL 01.04.1999, che stabilisce che: *“In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comunque comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all' art. 6 del D.Lgs. 29/93, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio”*;

DATO pertanto atto che la programmazione triennale del fabbisogno del personale deve comprendere anche:

- i fabbisogni di personale da acquisire con forme flessibili di lavoro, con particolare riferimento al tempo determinato e all'assegnazione temporanea prevista di dipendenti di altre amministrazioni;
- la spesa per l'applicazione dell'articolo 15, comma 5, del CCNL 01.04.1999;

CONSIDERATO che, per quanto riguarda l'acquisizione di personale mediante assunzioni a tempo determinato o altre forme di flessibilità, l'articolo 9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel testo modificato con la legge 12 novembre 2011, n. 183, fissa un limite di spesa pari al 50% della spesa sostenuta nell'esercizio 2009;

PRESO atto che nell'anno 2009 la spesa per le forme flessibili di lavoro è stata la seguente:

riferimento	tipologia	Spesa 2009
art. 9, c. 28 1° periodo	assunzioni a tempo determinato	€ 22.607,00
	convenzioni	€ 0
	collaborazioni coordinate e continuative	€ 10.603,16

RILEVATO pertanto che la capacità di spesa per lavoro flessibile di cui alle predette tipologie soggiace ai seguenti limiti a decorrere dall'anno 2012, tenuto conto anche del limite massimo di spesa annua per il personale;

RICHIAMATI, per quanto riguarda le modalità di copertura dei posti:

- le norme vigenti in materia di progressioni di carriera (ex- progressioni verticali) ed in particolare gli articoli 24, comma 1, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n° 150 e 52, comma 1-bis, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165;
- le norme vigenti in materia di mobilità del personale ed in particolare gli articoli 30 e 34-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165;
- l'articolo 36, comma 1, del D.Lgs 30 marzo 2001, n° 165, che dispone: "*Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'articolo 35.*";

RITENUTO, alla luce e qualità dei servizi che si intende assicurare alla cittadinanza nel triennio 2012-2014, proseguire con l'attuale dotazione organica senza procedere ad alcuna assunzioni a tempo indeterminato, stante anche i limiti di spesa per il personale imposti dalla normativa vigente;

RITENUTO necessario, con riferimento alle norme e disposizioni contrattuali sopra richiamate, stabilire quanto segue:

- per quanto riguarda le assunzioni a tempo determinato e si valuterà nei limiti previsti dall'articolo 36, comma 2, del D.Lgs 30 marzo 2001, n° 165 e quindi esclusivamente per esigenze temporanee ed eccezionali, eventuali assunzioni, nei limiti di cui al predetto art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010;
- per quanto riguarda le risorse di cui all'articolo 15, comma 5, del CCNL 01.04.1999, si prevede nel bilancio 2012 lo stanziamento di € 16.500,00 nel rispetto delle norme contrattuali e fatto salvo il limite alla consistenza dei fondi delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale fissati ai sensi dell'art. 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010;

RITENUTO pertanto di:

- potere procedere all'approvazione della programmazione;

RICORDATO infine che, ai sensi dell'articolo 30, comma 2-bis, del D.Lgs. 165/2001 il Comune, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, deve attivare le procedure di mobilità volontaria, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli del Comune;

PRESO atto, che la programmazione che si propone di approvare raggiunge l'obiettivo della riduzione delle spese di personale imposta dall'articolo 1, commi 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

RICHIAMATO infine l'articolo 19, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) che recita: *“A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate.”*;

ACQUISITA in proposito la positiva certificazione da parte del Revisore dei Conti, resa in data 28 marzo 2012;

ASSUNTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile dell'Ufficio Personale e di legittimità del Segretario Comunale;

PER le motivazioni tutte di cui in narrativa;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare il piano triennale del fabbisogno del personale 2012-2014 allegato sotto la lettera “A” al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che la presente programmazione raggiunge l'obiettivo della riduzione delle spese;
3. di ricordare che il presente atto di programmazione, fermi restando i limiti imposti dalla normativa di rango superiore, potrà essere modificata in relazione alle esigenze che nel tempo si dovessero rappresentare;
4. di demandare all'ufficio personale tutti gli adempimenti connessi all'esecuzione delle previsioni inserite nel presente provvedimento, nel rispetto dei vincoli finanziari vigenti;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata e pertanto la relativa proposta non necessita del parere di regolarità contabile;
6. di dichiarare il presente provvedimento, previa unanime e separata votazione, immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000;

Ufficio Ragioneria

VISTO: si attesta la relativa copertura finanziaria dell'impegno di spesa

VISTO: si esprime parere favorevole per la regolarità contabile

Il Ragioniere capo

Ufficio **Personale**

VISTO: parere favorevole per la regolarità tecnico-amministrativa

Il Responsabile del Servizio

Ufficio del Segretario Generale

VISTO: parere favorevole sotto il profilo della legittimità

Il Segretario Generale

_____/_____
F.to Cecchetto dott. M.Teresa **F.to Cecchetto dott. M.Teresa**

IL SINDACO

F.to Busin Alberto

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Cecchetto dott. M.Teresa

Certificato di Pubblicazione

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione per quindici giorni da oggi all'albo pretorio:

Zanè, li 6 aprile 2012

Il Segretario Generale

F.to Cecchetto dott. M.Teresa

PUBBLICAZIONE

Pubblicata per 15 gg. dal _____

e contestualmente comunicata ai capi gruppo consiliari

**DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
ESECUTIVITA'**

Divenuta esecutiva per decorrenza di 10 gg. dalla pubblicazione.

IL SEGRETARIO GENERALE
